

IVA

Acconto Iva 2017: versamento entro il 27 dicembre

di Dottryna

Entro il prossimo 27 dicembre, i contribuenti interessati (imprese individuali, società di persone, società di capitali, professionisti, ecc.) sono tenuti al versamento dell'acconto Iva per il 2017.

Al fine di approfondire gli aspetti operativi dell'obbligo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo ne analizza alcuni aspetti generali.

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza **“mensile”**, hanno l'obbligo di versare **entro il giorno 27 del mese di dicembre**, *“a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”*, un importo calcolato in percentuale sul *“versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso”* ([**articolo 6, comma 2, della L. 405/1990**](#)).

Il medesimo obbligo è previsto anche per i contribuenti che versano l'imposta con cadenza **“trimestrale”**. In tal caso occorre fare riferimento al *“versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso”*.

In generale, quindi, i contribuenti devono versare l'acconto secondo un importo non inferiore in base a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:

- il metodo **“storico”**, quantifica l'acconto dovuto in misura pari al versamento effettuato o da effettuare sulla base dell'ultima liquidazione periodica ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno precedente;
- il metodo **“previsionale”**, valorizza l'importo che si presume di dover versare in base all'ultima liquidazione periodica dell'anno *“in corso”* o in sede di dichiarazione annuale.

Torna utile ricordare che, in alternativa a tali metodi (*“storico”* e *“previsionale”*), i contribuenti

possono calcolare l'acconto secondo il criterio del “**dato effettivo**”, versando un “*importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1 al 20 dicembre* (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), **ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre** (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale) ..., nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione”, al netto “dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotate nel registro di cui all'articolo 25..., dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali...” ([articolo 6, comma 3-bis della L. 405/1990](#)).).

Tale ultima modalità di calcolo dell'aconto Iva (che si basa sui valori effettivi emergenti dalla contabilità) costituisce una **semplificazione** di cui il contribuente può avvalersi qualora sussistano le condizioni per applicare il metodo “*storico*” o quello “*previsionale*”.

Metodo	Base di riferimento
Storico	88% dell'ultima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) dell'anno precedente (2016)
Previsionale	88% del fatturato dell'ultimo mese o trimestre dell'anno in corso (2017)
Analitico	100% dell'Iva a debito risultante dalle operazioni effettuate nell'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre

Sono **esonerati** dal versamento dell'aconto Iva i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del 2017;
- hanno cessato l'attività entro il 30/11/2017, se contribuenti mensili, ovvero entro il 30/09/2017 se contribuenti trimestrali;
- applicano il regime forfetario ex 398/1991;
- svolgono attività di intrattenimento di cui all'[articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972](#);
- hanno adottato il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ([articolo 27 del D.L. 98/2011](#));
- hanno adottato il regime forfetario ([articolo 1, comma 58, L. 190/2014](#));
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell'Iva;
- hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti di P.A. con “*split payment*”.

Inoltre, non sono tenuti alla determinazione e versamento dell'aconto Iva 2017, oltre ai **produttori agricoli in regime di esonero** ex [articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#), i contribuenti che presentano una base di riferimento “**a credito**”, intendendo per tali quelli che:

- nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2016 presentavano un credito Iva (mensili),
- nella liquidazione relativa al quarto trimestre 2016 presentavano un credito Iva

- (trimestrali “per natura”),
- hanno evidenziato nella dichiarazione annuale relativa al 2016 un credito Iva (trimestrali “per opzione”),

ovvero i contribuenti che in via “**presuntiva**” evidenzieranno un credito nella dichiarazione annuale o nell’ultima liquidazione relativa al 2017.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)